




REGOLAMENTO TECNICO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

Indice

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2.	RIFERIMENTI	3
3.	TERMINI E DEFINIZIONI.....	4
4.	CONDIZIONI GENERALI E RESPONSABILITÀ	6
5.	IMPARZIALITÀ	7
6.	RISERVATEZZA	8
7.	PROCESSO DI ISPEZIONE	8
8.	UTILIZZO DEI RAPPORTI DI ISPEZIONE – CONDIZIONI GENERALI	14
9.	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	14
10.	ACCREDITAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE	16
11.	UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA	17
12.	DISTRIBUZIONE	18

Rev.	Data (emiss./rev.)	Natura doc. (emiss./rev.)	RED. 	VER. 	APPR. 
0	30 Settembre 2021	Emissione	Emissione per richiesta accreditamento ISO IEC 17020:2012		
1	09 dicembre 2021	Revisione	Risoluzione rilievi documentali Accredia DCI del 02 dicembre 2021		
2	09 febbraio 2022	Revisione	Risoluzione rilievi documentali Accredia DCI del 03 e 04 febbraio 2022		
3	27 aprile 2022	Revisione	Revisione in seguito a pubblicazione Scheda "G" direttiva 6 dicembre 2021		
4	7 luglio 2022	Revisione	Revisione per estensione accreditamento a metano gassoso CNG e sistemi misurazione GPL su autocisterne		
5	20 settembre 2022	Revisione	Risoluzione rilievi documentali Accredia DCI del 10 settembre 2022 e VII del 13 luglio 2022 e rinuncia alla richiesta di estensione accreditamento sistemi di misurazione GPL su autocisterne		
6	12 ottobre 2022	Revisione	Inserimento del soggetto terzo che richiede la verifica periodica		

	REGOLAMENTO TECNICO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE	ALL.05-MG
		Rev. 6
		Pag. 2/19

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'Organismo di ispezione costituisce una divisione identificabile, autonoma, ma non separata giuridicamente da MACOFIN srl avente sede amministrativa e legale in via Via Padre Bina, 11 06135 Perugia.

L'Organismo di ispezione MACOFIN (nel seguito indicato con il termine Organismo) eroga servizi di ispezione per verificazioni periodiche:

- Distributori di carburanti (escluso GPL) e di soluzioni a base di urea con portata massima fino a 200 L/min
- Distributori di GPL ad uso stradale
- Distributori di metano CNG per autotrazione fino a 70 kg/min

Ai sensi del Decreto 21 aprile 2017 n.93 e direttiva MISE 6 dicembre 2021 e successive modifiche.

L'Organismo è accreditato da ACCREDIA DCI in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e soddisfa i requisiti previsti per gli organismi di tipo C di cui al punto A.3 della stessa norma.

Lo scopo del presente regolamento è:

- definire i rapporti tra l'Organismo ed i soggetti che si avvalgono del servizio di ispezione oggetto del presente regolamento (Clienti);
- definire gli obblighi e le responsabilità delle parti e le condizioni di erogazione del servizio e della relativa documentazione.

Le attività di cui al presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ai regolamenti di Accredia (RG-01 e RG-01-04) hanno carattere di indipendenza, imparzialità ed integrità in quanto l'Organismo effettua esclusivamente attività di verifica periodica.

Il responsabile tecnico dell'Organismo non dipende gerarchicamente da persone che detengono responsabilità in materia di attività potenzialmente conflittuali con il servizio ispettivo. Il presente regolamento viene applicato dall'Organismo in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di ispezione erogati dall'Organismo in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre, l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione Titolare dello Strumento o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

L'Organismo non svolge l'attività di riparazione, che è svolta da apposita funzione individuata all'interno della Società MACOFIN di cui l'Organismo fa parte.

	REGOLAMENTO TECNICO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE	ALL.05-MG
		Rev. 6
		Pag. 3/19

2. RIFERIMENTI

L'insieme dei documenti cogenti per l'attività svolta (leggi, regolamenti, direttive, ecc.) e degli altri documenti di riferimento, quali norme tecniche e linee guida, emessi da enti terzi, che sono applicati nel sistema di gestione per la qualità dall'Organismo sono riportati nel Mod.16-RLA "Registro Legislazione Applicabile".

Di seguito, si citano i principali. Dove non riportata l'edizione o la data di emissione, si applica la revisione in vigore.

- **UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012** Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- **Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93** Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea;
- **Decreto Ministeriale 19 maggio 1958, n. 206161** – Norme per la verifica dei misuratori di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad erogazione continua;
- **ACCREDIA RG-01** Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale;
- **ACCREDIA RG-01-04** Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione;
- **ACCREDIA RG-04-DC** Regolamento di Funzionamento dei Comitati Settoriali di Accredimento del Dipartimento Organismi di Certificazione e Ispezione;
- **ACCREDIA RG-09** Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA;
- **ACCREDIA LS-03** Norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione;
- **OIML V 1 Edition 2013 (E/F)** International vocabulary of terms in legal metrology (VIML);
- **UNI CEI 70099:2007** Vocabolario internazionale di Metrologia - Concetti fondamentali e generali e termini correlati (VIM);
- **D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196** relativamente al trattamento dei dati personali;
- **ILAC P15:05/20 Application of ISO/IEC 17020:2012** for the Accreditation of Inspection Bodies;
- **ILAC P10:07/20** ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results;
- **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR);**
- **GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- **Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico 6 dicembre 2021** recante l'adozione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.M.93/2017, di schede tecniche per la verifica periodica di strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legale.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

I termini e le definizioni utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento ai seguenti documenti:

- **UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012** Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- **UNI CEI 70099:2007** Vocabolario internazionale di Metrologia - Concetti fondamentali e generali e termini correlati (VIM).

Di seguito si riportano alcune definizioni fondamentali utili per la comprensione del presente regolamento.

Accreditamento

Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità (Reg. CE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, Comma 10).

Cliente

Persona fisica o giuridica che richiede un'attività di ispezione e su incarico del quale viene svolta e fatturata l'attività.

Può essere cliente, sia il titolare dello strumento, sia un soggetto terzo che si fa carico di accettare l'offerta e inviare l'incarico per la verifica periodica; in tali casi il cliente adempie solo parzialmente agli impegni nell'ambito del processo commerciale e di verifica periodica.

Ispettore

Persona qualificata incaricata dall'Organismo di ispezione per eseguire l'attività di ispezione (verifica periodica).

Ispezione (Ispezione, controllo e collaudo)

Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.

Nell'ambito del presente regolamento: Verifica periodica.

Verifica periodica

È il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico è anche chiamata Ispezione.

Marchio

	REGOLAMENTO TECNICO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE	ALL.05-MG
		Rev. 6
		Pag. 5/19

Simbolo che l'Organismo di accreditamento concede in uso ai soggetti accreditati e da essi utilizzato per indicare il loro stato di accreditamento. È costituito dal logo associato al riferimento all'accREDITAMENTO.

Organismo di ispezione, Organismo, Odi

Organismo che svolge attività di ispezione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai regolamenti tecnici Accredia, EA e ILAC applicabili; ai requisiti dei Decreti di riferimento e dell'Agenda delle Dogane e dei Monopoli, ed al presente Regolamento.

Nell'ambito del presente regolamento: Organismo di ispezione MACOFIN.

Reclamo

Espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.

Ricorso, appello

Richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione all'organismo di ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.

Rapporto di ispezione

Documento rilasciato da un Organismo di Ispezione, al Cliente richiedente, al termine delle attività di ispezione che registra lo svolgimento delle attività e le evidenze riscontrate nell'ispezione.

Titolare dello Strumento

La persona fisica o giuridica, titolare della proprietà dello strumento di misura, o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura

Errore Massimo Ammesso (MPE)

Valore estremo dell'errore di misura, rispetto a un valore di riferimento noto, consentito da specifiche tecniche o da regolamenti fissati per una misurazione, uno strumento di misura o un sistema di misura. Gli strumenti utilizzati rispettano le prescrizioni di cui al p.to 1.2 All. II del Decreto 93/2017.

Incertezza di misura

Parametro, associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al misurando.

L'incertezza di misura connessa alle operazioni di taratura non deve essere superiore a 1/3 dell'errore massimo tollerato per la classe di precisione degli strumenti considerata (punto 3.7.1 EN 45501:2015 e DM 93/2017).

	REGOLAMENTO TECNICO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE	ALL.05-MG
		Rev. 6
		Pag. 6/19

Libretto metrologico

Il libretto metrologico è il documento che accompagna lo strumento di misurazione ed è conforme ai requisiti del DM 93/2017 Allegato V.

Esso contiene le seguenti informazioni:

- Nome, indirizzo del titolare dello strumento ed eventuale partita IVA;
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
- Tipo dello strumento;
- Marca e modello;
- Numero di serie;
- Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verifica prima nazionale;
- Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;
- Data di messa in servizio;
- Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
- Data e descrizione delle riparazioni;
- Data della verifica periodica e data di scadenza;
- Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»;
- Controlli casuali, esito e data.

Sigilli

Sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verifica periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'UNIONCAMERE e dalle stesse Camere di Commercio e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo.

4. CONDIZIONI GENERALI E RESPONSABILITÀ

Il presente regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare e descrivere le responsabilità nel rapporto contrattuale tra l'Organismo ed il Cliente.

Il regolamento può essere integrato da prescrizioni aggiuntive, non in contrasto con quanto già definito nel regolamento stesso, che devono essere esplicitamente inserite nel contratto.

L'oggetto dell'ispezione deve essere riportato all'interno del documento contrattuale stipulato con il Cliente.

Con l'accettazione del documento contrattuale, il Cliente accetta anche le prescrizioni del presente regolamento.

Il Cliente si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione dell'Organismo che è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso

di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso in cui gli stessi non corrispondano alla reale situazione di fatto.

L'Organismo ha la responsabilità di verificare quanto concordato a livello contrattuale e non ha alcuna responsabilità diretta in merito alle scelte tecniche adottate dal Cliente. Tuttavia, di tali scelte l'Organismo accerterà e certificherà la conformità o meno ai requisiti di legge.

Il servizio di ispezione da parte dell'Organismo non esime, pertanto, il Cliente dagli obblighi di legge relativi alla fornitura dei servizi di cui il Cliente stesso è responsabile nei confronti dell'utente finale.

5. IMPARZIALITÀ

L'Organismo, prima di assumere un incarico di verifica periodica, valuta la propria capacità di svolgere tale attività nel rispetto dei principi e dei documenti di riferimento. In particolare, è inclusa la valutazione della propria capacità di garantire l'imparzialità e l'indipendenza delle valutazioni.

Il Responsabile Tecnico dell'Organismo non dipende gerarchicamente da persone che detengono responsabilità in materia di attività potenzialmente conflittuali con il servizio ispettivo, quali attività di progettazione, fabbricazione e fornitura degli strumenti oggetto di ispezione.

I contratti di lavoro applicati al personale dell'Organismo determinano la retribuzione sulla base di elementi (quali inquadramento e tempo) non direttamente dipendenti dal numero delle ispezioni effettuate e in nessun caso dal risultato delle stesse.

Il personale dell'Organismo, sia dipendente che a contratto, sottoscrive una serie di regole di comportamento etico che prevedono di:

- adempiere al proprio lavoro con onestà, diligenza, lealtà e imparzialità;
- astenersi dal partecipare, nell'esercizio della propria attività di ispezione, all'adozione di decisioni o attività che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari, propri o che possono avere un conflitto con l'indipendenza di giudizio e l'integrità professionale in relazione all'attività di ispezione;
- non chiedere né accettare da soggetti diversi dall'Organismo MACOFIN retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti;
- assicurare parità di trattamento a tutti i clienti dell'Organismo e respingere pressioni illegittime da qualunque parte provenienti.

L'Organismo, inoltre, effettua regolarmente un'analisi del rischio all'imparzialità allo scopo di identificare, analizzare e documentare i possibili conflitti di interessi derivanti dalle attività di ispezione. Valuta quindi processi, personale ed i propri sistemi di relazioni.

Al personale, sia dipendente che a contratto, è fatta espressa richiesta di segnalare qualunque possibile situazione che possa influenzare negativamente l'imparzialità dell'Organismo.

	REGOLAMENTO TECNICO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE	ALL.05-MG
		Rev. 6
		Pag. 8/19

6. RISERVATEZZA

L'Organismo assicura che tutte le informazioni riguardanti il Cliente acquisite durante le attività connesse al servizio di ispezione siano trattate in maniera strettamente riservata.

Viene fatta eccezione quando diversamente stabilito:

- per adempimenti di legge;
- per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- a seguito di disposizioni dell'ente di accreditamento e limitatamente all'ente stesso.

In ciascuno dei casi sopra citati, l'Organismo ne darà comunicazione al Cliente se non impedito dalla legge.

Ogni altro eventuale passaggio a terzi di informazioni relative al Cliente viene effettuato solo a seguito di espressa autorizzazione scritta del Cliente stesso.

L'Organismo opera conformità alle prescrizioni del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali.

Le registrazioni e i documenti relativi al Cliente vengono archiviati, in formato cartaceo o digitale, in modo da impedirne la perdita e l'accessibilità da parte di persone non autorizzate.

Gli ispettori e tutto il personale dell'Organismo, inoltre, sono tenuti a sottoscrivere un formale documento in cui si impegnano a non divulgare o ad utilizzare a fini privati i risultati delle verifiche od ogni informazione acquisita nell'espletamento delle attività di ispezione.

7. PROCESSO DI ISPEZIONE

7.1 Obblighi del cliente/titolare dello strumento

In alcune situazioni titolare dello strumento e cliente possono non coincidere.

Nei termini previsti dal decreto 21 aprile, n. 93, il Cliente o il titolare dello strumento utilizzato per funzione di misura legale inoltra all'Organismo la richiesta di ispezione dello strumento stesso. In questa fase, fornisce all'Organismo tutte le informazioni necessarie in relazione alle caratteristiche dello strumento da verificare così come richiesto nei documenti contrattuali dell'Organismo.

Il Cliente/titolare dello strumento è consapevole che la sottoscrizione di un ordine implica l'accettazione del presente Regolamento.

In particolare, il Titolare dello strumento si impegna a:

- garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione dell'Organismo che è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso in cui gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale. L'Organismo non ha inoltre responsabilità in merito alle scelte tecniche adottate dal Titolare dello strumento. Il servizio di ispezione da parte dell'Organismo non esime il Titolare dello strumento dagli obblighi di legge ad esso applicabili;

- richiedere la verifica periodica fornendo le necessarie informazioni quali ad esempio luogo di installazione, tipo di strumento (marca e modello) numero delle pistole, informazioni circa l'associazione, e fornisce la documentazione necessaria.
- attenersi ai requisiti indicati nel presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati e qualsiasi Cliente che ne faccia richiesta, consentendogli di prenderne visione;
- assicurare, nel caso di verifiche in campo, l'accesso del personale dell'Organismo agli elementi oggetto del servizio di ispezione, alla documentazione tecnica, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, ad offrire piena collaborazione ed a mettere a disposizione dell'Organismo tutto quanto necessario per lo svolgimento dell'ispezione;
- a consentire, nel caso di verifiche in campo, l'accesso, senza ulteriori costi aggiuntivi, ad eventuali altri componenti del gruppo di ispezione, quali ad esempio ispettori in addestramento dell'Organismo, ispettori ed Esperti tecnici di Accredia;
- accettare gli esiti delle ispezioni e le conseguenti decisioni dell'Organismo;
- garantire il corretto funzionamento dei sistemi di misura in uso conservando la documentazione a corredo dello strumento. Il Titolare dello strumento si impegna, inoltre, a mantenere integro il sigillo apposto in sede di ispezione nonché ogni altro marchio o sigillo o elemento di protezione;
- informare l'Organismo circa i rischi conosciuti e/o potenziali cui il personale ispettivo potrebbe incorrere durante il servizio di ispezione allo scopo di consentire all'Organismo di rispettare le leggi applicabili in materia di salute e sicurezza;
- notificare immediatamente all'Organismo tutte le situazioni difformi, rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali procedimenti legali relativi all'oggetto del presente Regolamento, fatti salvi i limiti imposti dalla legge e tenere informato l'Organismo sugli sviluppi di detti procedimenti;
- rispondere esaurientemente alle richieste dell'Organismo a seguito dell'inoltro della Richiesta di attività ispettiva;
- fornire tutta la documentazione tecnica relativa al prodotto da ispezionare direttamente sul luogo della verifica con proprio personale così da garantire anche la valutazione degli stessi, nella fattispecie:
 - il libretto metrologico dello strumento da verificare;
 - manuali d'uso e manutenzione, Certificato CE di Tipo e piano di legalizzazione dello strumento da verificare, ove disponibile.
- comunicare all'utente finale la data pianificata per la verifica periodica, nel caso in cui il Titolare dello Strumento non sia proprietario dello strumento;
- garantire al personale ispettivo l'accesso al luogo di funzionamento dello strumento da verificare;

- non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento di ispezione o di una sua parte, in modo da poter trarre in inganno;
- rispettare gli obblighi imposti al Titolare dello strumento dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n.93 ed in particolare quelli riportati all'articolo 8;
- in caso di smarrimento del libretto metrologico, il Titolare dello Strumento deve prontamente segnalarlo alla camera di commercio della provincia in cui è installato ed utilizzato lo strumento al quale suddetto libretto era associato; la segnalazione di smarrimento dovrà altresì essere fatta all'Organismo e alle autorità preposte, nel caso in cui questo Organismo abbia effettuato l'ultima verifica periodica sullo strumento in questione.

Il Cliente e il titolare dello strumento sono consapevoli che, in caso di esito negativo della verifica, una copia del rapporto di ispezione è trasmessa all'organismo di vigilanza di competenza.

È, viceversa, facoltà del Cliente o del Titolare dello strumento richiedere:

- una copia della dichiarazione di impegno alla riservatezza sottoscritta dall'ispettore verificatore;
- la sostituzione dell'ispettore incaricato, qualora il Cliente o il Titolare dello strumento rilevino un motivato e documentabile conflitto di interessi; in questo caso, l'Organismo provvederà a valutare le circostanze ed a dare risposta in merito.

7.2 impegni dell'organismo di ispezione

L'Organismo si impegna a:

- valutare le richieste di verifica senza discriminazione alcuna nei confronti del richiedente;
- assicurare che tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività correlate siano fornite all'Organismo facilitandone la formulazione;
- valutare la fattibilità e la gestione dell'attività di ispezione sulla base delle proprie competenze e risorse;
- segnalare al Cliente/Titolare dello strumento che ha emesso ordine per attività di ispezione, l'impossibilità di dar corso all'attività nel caso in cui l'Organismo sia sottoposto a provvedimento sanzionatorio, di riduzione, sospensione o revoca dell'accreditamento;
- applicare metodi e procedure in conformità alle norme e documenti normativi pertinenti;
- non modificare le regole del proprio sistema di ispezione, salvo i casi in cui siano apportate revisioni ai documenti di riferimento (leggi, norme, raccomandazioni tecniche, procedure interne, ecc.). In tal caso l'Organismo ne darà comunicazione al Cliente concordando il tempo necessario per apportare i conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare;
- a contattare prontamente il Cliente/Titolare dello strumento per valutare le alternative, qualora il Cliente/Titolare dello strumento stesso faccia richiesta di uno specifico metodo, pur all'interno delle opzioni previste dalle norme e dai requisiti legali, e l'Organismo lo ritenga inappropriato;

- comunicare al Cliente/Titolare dello strumento, con congruo anticipo, le tempistiche proposte e il nominativo dell'ispettore o degli ispettori che effettueranno l'ispezione, specificando che si tratta di personale dipendente;
- far rispettare agli ispettori incaricati tutti i regolamenti e i documenti interni del Cliente/Titolare dello strumento in materia di igiene e di sicurezza del lavoro nel corso del servizio di ispezione;
- comunicare immediatamente al Cliente/Titolare dello strumento eventuali anomalie riscontrate nel corso della verifica;
- mantenere, presso il proprio archivio, il rapporto di ispezione, i dati, le osservazioni e, in generale, documenti prodotti nel corso dell'ispezione che vengono conservati un periodo minimo di 5 anni.
- informare il Cliente e il Titolare dello strumento dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento ACCREDIA relativo all'attività di ispezione oggetto del presente Regolamento. L'Organismo non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accreditamento; nei suddetti casi, il Cliente e il Titolare dello strumento hanno facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con MACOFIN senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al cliente dalle attività oggetto del presente Regolamento.
- Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue la prima verifica periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico.
- Rispettare gli appuntamenti di verifica periodica concordati con il titolare dello strumento.

7.3 Erogazione del servizio di ispezione

L'Organismo pianifica ed esegue i servizi di ispezione secondo quanto concordato con il Cliente/Titolare dello strumento e stabilito nelle proprie procedure interne.

Le modalità di verifica sono eseguite secondo procedure documentate dell'Organismo e sono conformi ai requisiti del DM 93/2017 e di tutti i riferimenti in esso richiamato e applicabile.

Pertanto, non è possibile derogare rispetto a questi requisiti e non possono essere applicati diversi metodi richiesti dal Cliente qualora siano in conflitto con le procedure dell'Organismo.

Offerta economica (attivazione del servizio) - condizioni generali

Il contratto (offerta economica) tra l'Organismo ed il Cliente definisce le condizioni economiche per l'effettuazione delle attività di ispezione oggetto del presente Regolamento. Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Organismo i compensi indicati nell'offerta sottoscritta secondo le modalità di pagamento precisate nell'offerta. L'Organismo si riserva, in caso di mancato pagamento dei compensi secondo le modalità prescritte nell'offerta, di interrompere/non effettuare le attività pianificate.

Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente l'Organismo elabora un preventivo per l'attività di ispezione oggetto del presente contratto, indicando la Norma/e di riferimento e il tipo di ispezione richiesta.

La restituzione all'Organismo dell'offerta, firmata da parte del Cliente, costituisce la richiesta formale per l'avvio delle attività di Ispezione, nonché l'accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche (definite dall'Offerta) e delle condizioni contenute nel presente Regolamento.

Il titolare dello strumento quando non coincide con il cliente accetta le condizioni contrattuali, i contenuti del presente regolamento e gli ispettori incaricati sottoscrivendo il Mod.35 RVP Richiesta di verifica periodica.

Pianificazione dell'attività di ispezione – condizioni generali

L'Organismo prende accordi con il Cliente/Titolare dello strumento per programmare l'Ispezione entro i termini previsti.

Il DM 93/2017 prescrive che l'attività sia svolta entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, come specificato anche nel Manuale di Gestione dell'Organismo di Ispezione, si intende il formale ordine da parte del titolare dello strumento o il pagamento di quanto proposto nell'offerta, nel caso di riesame positivo da parte di RT. Se il riesame è negativo, la data sarà quella dell'ultimo riesame.

L'Organismo comunica la data di intervento almeno 1 giorno prima della data dell'ispezione.

I nominativi degli Ispettori incaricati alla verifica periodica vengono comunicati nell'offerta Mod.08-NOAO e nel modulo Richiesta verifica periodica Mod 35-RVP richiamando l'elenco pubblicato e disponibile sul sito www.macofin.it. L'accettazione dell'offerta implica automaticamente l'accettazione degli Ispettori menzionati. Qualora sussistano conflitti di interesse, il cliente può chiederne la sostituzione prima dell'accettazione dell'offerta.

Salvo eccezioni specificatamente concordate, per le ispezioni svolte su campo, il cliente deve rendersi disponibile per consentire l'effettuazione dell'Ispezione nel normale orario di lavoro. La mancata prova per assenza del cliente nel giorno previsto o per carenza di condizioni di sicurezza è remunerata all'Organismo con apposita voce presente in offerta.

Strumenti di misura dell'Organismo utilizzati durante le attività di ispezione – condizioni generali

Come consentito dal DM 93/2017 i campioni di misura di lavoro utilizzati per la verifica periodica dei sistemi di misurazione di carburanti liquidi sono tarati internamente con campioni di misura di riferimento muniti di certificato di taratura rilasciato da Laboratori di Taratura accreditati da ACCREDIA.

Invece i campioni di misura di lavoro utilizzati per la verifica periodica dei sistemi di misurazione di GPL e soluzioni a base di urea e additivi sono tarati da Laboratori di Taratura accreditati da ACCREDIA.

Svolgimento dell'attività di ispezione (verificazione periodica)

Le attività di ispezione su erogatori di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione sono svolte presso il cliente dove si trova installato lo strumento.

L'Organismo esegue l'ispezione secondo procedure interne documentate definite nella piena ottemperanza delle prescrizioni normative e sono rivolte ad accertare il rispetto di tutti gli specifici requisiti imposti.

L'attività di Ispezione è sempre composta dalle seguenti parti:

- Controllo della documentazione
- Controllo della targa metrica e delle iscrizioni regolamentari e dei sigilli
- Esecuzione di prove metrologiche

Rapporto di ispezione

A seguito di ogni attività di ispezione, sia con esito positivo che negativo, viene sempre rilasciato al cliente un rapporto di ispezione contenente i risultati della stessa.

L'ispettore al momento della verifica compila un documento informatico in cui registra tutti i controlli effettuati con l'esito, compila il libretto metrologico e appone sullo strumento la targhetta verde con la scadenza della verifica in caso di esito positivo o la targhetta rossa con esito dei controlli negativo in caso di controlli negativi.

Nel caso di rapporto di ispezione con esito negativo, bollino rosso applicato, l'ispettore informa anche verbalmente il titolare dello strumento che lo strumento non può essere utilizzato fino alla sua riparazione.

I rapporti di ispezione sono riesaminati da RT entro 5 gg dalla data della ispezione. Se entro 10 gg dalla data della verifica non sono ricevute dal Cliente/Titolare dello strumento comunicazioni scritte da parte dell'Organismo di Ispezione, il contenuto dei Rapporti di Ispezione è da ritenersi confermato.

In caso di non conferma del Rapporto di Ispezione (riesame negativo) si invia comunicazioni scritta al Titolare dello strumento con le azioni proposte dall'organismo al fine di confermare o revisionare i risultati dell'ispezione. Nel caso in cui sia necessaria la ripetizione dell'attività di verifica periodica o parte di essa, verrà eseguita entro 5 gg dalla data del riesame del Rapporto di Ispezione e comunque prima della registrazione sul portale TELEMACO.

Eventuale modifica ai rapporti di ispezione sarà gestita come indicato nelle procedure di ispezione.

Se il cliente desidera ricevere il rapporto di ispezione riesaminato con esito positivo e quindi con la firma di RT deve inviarne richiesta scritta in qualunque momento.

La registrazione dell'esito dei controlli sarà effettuata entro 10 giorni dal controllo eseguito come previsto dall'art.13 del DM 93/2017 ad UNIONCAMERE ed alla Camera di Commercio competente utilizzando il portale TELEMACO.

8. UTILIZZO DEI RAPPORTI DI ISPEZIONE – CONDIZIONI GENERALI

Il rapporto di ispezione può essere utilizzato dal cliente/Titolare dello strumento per attestare l'attività di ispezione e i relativi risultati.

Il Cliente/Titolare dello strumento può utilizzare o pubblicare il Rapporto di Ispezione, ma solo nella loro forma integrale e senza indurre in errore circa il significato e i limiti di validità di tale documento.

Per l'utilizzo o riproduzione non integrale, deve essere espressamente richiesta autorizzazione preventiva dell'Organismo.

Il cliente/Titolare dello strumento può fare riferimento al Rapporto di Ispezione, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc; ciò alla sola condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni; in particolare, deve risultare chiaramente che il rapporto riguarda esclusivamente le attività di ispezione oggetto del presente regolamento.

Il rapporto di ispezione non attesta la conformità o non conformità dello strumento a requisiti cogenti o volontari, ma riporta solo che l'esito dei controlli effettuati è positivo o negativo.

Il Cliente/Titolare dello strumento non potrà dichiarare che un impianto/prodotto/attrezzatura/sito non oggetto di ispezione abbia superato le verifiche di ispezione previste, né può dichiarare di aver superato le verifiche di ispezione qualora l'attività non sia terminata con la consegna del rapporto di ispezione.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei rapporti di ispezione rilasciati dall'Organismo purché riproducano integralmente gli originali.

Oltre alle azioni previste dal presente Regolamento, ogni utilizzo abusivo del Rapporto di Ispezione operato dal Cliente, dal Titolare dello strumento o da terzi, dà diritto all'Organismo di intraprendere, nell'ambito della legislazione vigente, tutte le azioni giudiziarie ritenute opportune.

L'utilizzo del marchio Accredia (una volta che l'Organismo abbia conseguito l'accreditamento) sarà effettuato compatibilmente con quanto riportato al par. 5 ed in particolare nell'RG 09 di Accredia ed è consentito esclusivamente all'Organismo.

Il marchio Accredia verrà riportato solo sui Rapporti di Ispezione e sulle offerte quando si riferiscono esclusivamente a servizi di ispezione di verifica periodica accreditati.

9. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

9.1 Reclami

L'Organismo prende in considerazione i reclami (vedi paragrafo "Termini e definizioni" del presente regolamento) e le segnalazioni provenienti da un Cliente insoddisfatto o da qualunque altra parte interessata e li gestisce tramite il Mod.03-RNC "Registro delle Non Conformità". Un reclamo

	REGOLAMENTO TECNICO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE	ALL.05-MG
		Rev. 6
		Pag. 15/19

dovrebbe essere inoltrato all'Organismo tramite comunicazione scritta, ma vengono considerati ed esaminati anche reclami pervenuti verbalmente.

In ogni caso, il reclamante deve necessariamente fornire:

- nominativo e recapito del reclamante;
- descrizione dettagliata della situazione oggetto del reclamo;
- esplicita descrizione dei motivi del reclamo.

La responsabilità della gestione di un reclamo deve essere affidata a persona non direttamente coinvolta nell'attività oggetto del reclamo stesso. Pertanto, qualora il reclamo riguardi direttamente RT, la gestione è effettuata direttamente dal DIR.

L'Organismo provvederà ad una prima risposta di presa in carico del reclamo entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento. L'Organismo, si impegna ad effettuare tutte le verifiche del caso e, al termine del processo di gestione del reclamo, a informare il reclamante del relativo esito e della avvenuta attuazione di tutte le azioni di propria competenza.

Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso, il reclamante viene sempre informato per iscritto dell'esito del reclamo e dell'avvenuta attuazione di tutte le azioni di propria competenza.

9.2 Ricorsi

Il Cliente/Titolare dello strumento che ha utilizzato i servizi di ispezione dell'Organismo ha facoltà di presentare ricorsi scritti nei confronti dell'Organismo stesso in riferimento alle ispezioni svolte.

Il Cliente/Titolare dello strumento che decide di fare ricorso dovrà inviare entro 30 giorni una lettera per raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organismo di Ispezione od un messaggio di posta elettronica certificata, all'attenzione di DIR.

Tale lettera dovrà riportare i riferimenti del Cliente/Titolare dello strumento, l'oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni precedentemente citate e la firma del legale rappresentante del Cliente/Titolare dello strumento.

DIR è responsabile della raccolta e della verifica di tutte le informazioni necessarie per validare il ricorso e si occuperà di verificare le motivazioni del ricorso, analizzando sia la documentazione del ricorso stesso che eventuali interviste al personale coinvolto nelle attività di verifica (ispettori incaricati).

DIR darà conferma di aver ricevuto il ricorso e fornirà al ricorrente rapporti sullo stato di avanzamento qualora l'analisi richieda un tempo superiore ai 10 giorni lavorativi per arrivare alla conclusione.

Al termine dell'indagine il Legale Rappresentante MACOFIN raccoglierà le risultanze della stessa ed informerà il ricorrente sugli esiti con una comunicazione scritta che illustrerà, in funzione del caso, quanto segue:

- nel caso vengano riconfermate le decisioni prese in precedenza ed oggetto del ricorso, la lettera riporterà le motivazioni che hanno portato alla conferma della precedente decisione;
- nel caso la decisione presa in precedenza ed oggetto del ricorso venga modificata, la lettera riporterà la modifica della decisione, le motivazioni che hanno portato a tale modifica e le azioni che si intendono adottare all'interno dell'Organismo di Ispezione affinché eventuali casi simili non si ripetano.

9.3 Contenziosi

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Perugia.

10.ACCREDITAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

L'Organismo è accreditato da ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. ACCREDIA è l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. ACCREDIA è un'associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'accREDITAMENTO assicura che gli organismi di ispezione e verifica abbiano tutti i requisiti richiesti dalle norme per svolgere attività di valutazione della conformità.

L'accREDITAMENTO è l'attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante *super partes*, della competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura.

L'accREDITAMENTO degli organismi conferisce ai certificati di conformità e ai rapporti di prova e di ispezione rilasciati sul mercato, un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni e dei servizi sottoposti a verifica, e ne garantisce il riconoscimento sui mercati internazionali.

ACCREDIA è membro delle reti internazionali degli Enti di accreditamento ed è firmataria dei relativi Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento, grazie al superamento di un processo di valutazione *inter partes*.

L'accREDITAMENTO degli organismi e dei laboratori viene svolto in tutto il mondo in base alla norma internazionale ISO/IEC 17011, integrata dalle prescrizioni del Regolamento CE 765/2008 per gli Enti di accreditamento dell'Unione europea.

L'appartenenza di ACCREDIA alle reti mondiali ed europee di accreditamento garantisce la conformità del suo *modus operandi* agli standard internazionali e l'uniformità delle sue procedure

a quelle applicate dagli altri Enti. Favorisce inoltre la condivisione delle *best practice* e rappresenta un'opportunità di confronto e di costante miglioramento.

ACCREDIA è membro di:

- EA – European co-operation for Accreditation è l'associazione europea degli Enti di accreditamento degli organismi di certificazione, ispezione e verifica e dei laboratori di prova e taratura.
- IAF – International Accreditation Forum è l'associazione mondiale degli Enti di accreditamento degli organismi di certificazione.
- ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation è l'associazione mondiale degli Enti di accreditamento degli organismi di ispezione e dei laboratori di prova e di taratura.

11.UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA

Nel pubblicizzare o comunque comunicare al mercato l'accreditamento di cui dispone, l'Organismo si attiene scrupolosamente alle prescrizioni contenute nell'apposito "Regolamento per l'utilizzo del marchio di accreditamento ACCREDIA" (RG-09) che è disponibile sul sito web di ACCREDIA.

Pertanto, l'Organismo:

- è autorizzato a fare riferimento all'accreditamento, nelle forme e con le modalità indicate nel regolamento RG-09 e secondo quanto richiesto dalle normative cogenti applicabili;
- rispetta le prescrizioni del regolamento RG-09 nel far riferimento all'accreditamento anche in assenza del Marchio ACCREDIA;
- assume l'onere di sorvegliare il corretto uso del Marchio ACCREDIA da parte dei propri Clienti/Utenti dei servizi accreditati;
- non appone il marchio ACCREDIA sui biglietti da visita e nelle mail del proprio personale (dipendente o collaboratore);
- di ogni documento od oggetto riportante il marchio ACCREDIA, ne descrive l'uso, ne conserva copia o campione a disposizione di ACCREDIA e ne fornisce evidenza su richiesta;
- non emette rapporti di ispezione, senza il marchio ACCREDIA (§ 5.2.1. del RG-09);
- non utilizza il marchio ACCREDIA nella versione istituzionale definita nel regolamento RG-09;
- non utilizza il marchio ACCREDIA su documenti di attestazione della conformità che non riguardino schemi accreditati e gestiti dall'Organismo;
- nel caso in cui i rapporti di ispezione contengano anche attività ispettive non accreditate, su questi riporta la dichiarazione "ispezioni non accreditate da ACCREDIA" (oppure ispezioni non coperte da accreditamento), accanto alla tipologia di attività ispettiva oppure mediante un riferimento (evidenziato con un asterisco*).

	REGOLAMENTO TECNICO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE	ALL.05-MG
		Rev. 6
		Pag. 18/19

Inoltre, l'Organismo prevede la possibilità di riportare il marchio ACCREDIA anche su:

- tariffari dell'Organismo; qualora in suddetti tariffari siano quotati servizi di valutazione della conformità non coperti da accreditamento ACCREDIA, identifica come tali questi servizi;
- automezzi in dotazione all'Organismo.

L'Organismo, riguardo ai rapporti con i propri Clienti, si impegna a non utilizzare il marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accreditamento in modo tale da creare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per la qualità dei prodotti/ispezioni, o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, o che ACCREDIA dia una qualsiasi approvazione ad un prodotto/ispezione.

In particolare, l'Organismo non utilizza il marchio ACCREDIA su documenti di attestazione della conformità che non riguardino schemi accreditati e gestiti dall'Organismo.

12.DISTRIBUZIONE

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet, che ne faranno richiesta, (dopo l'ottenimento dell'accreditamento)

I Titolari di Strumenti, intenzionati a stipulare il contratto con l'Organismo o che hanno già stipulato tale contratto possono richiederne copia cartacea.

I criteri di distribuzione del Regolamento ai Clienti/Titolari di strumenti, a seguito di un'accettazione del Contratto di verifica periodica, sono in forma controllata, attraverso l'invio al Cliente del suddetto Regolamento.

Le modalità di trasmissione possono essere:

- Cartacea – In questo caso l'Organismo invia una copia cartacea al Titolare dello Strumento
- Informatica – In questo caso il Titolare dello strumento scarica il Regolamento direttamente dal sito di MACOFIN.

Con l'accettazione dell'ordine il titolare dello Strumento dichiara di essere a conoscenza e di approvare tutti i punti del presente Regolamento.

Detta approvazione risulta vincolante nel Rapporto Contrattuale tra l'Organismo ed il Titolare dello Strumento.

Il presente regolamento è parte integrante dell'offerta emessa al Cliente.

Il regolamento è mantenuto aggiornato rispetto ai documenti di riferimento applicabili, siano essi cogenti o volontari.

Nel caso in cui una modifica al regolamento avvenga nel corso della gestione della pratica commerciale con il Cliente, quest'ultimo viene prontamente aggiornato tramite invio del documento revisionato.

Qualora le variazioni del regolamento derivino da modifiche di norme e disposizioni legislative, il nuovo documento avrà validità immediata.

	REGOLAMENTO TECNICO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE	ALL.05-MG
Rev. 6		
Pag. 19/19		

In caso contrario, il Cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche entro il termine indicato nella comunicazione. Passato tale termine, senza comunicazioni da parte del Cliente, la nuova edizione del regolamento verrà ritenuta accettata secondo il principio del silenzio-assenso.